

Allegato 5

Convenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati

tra

la Società svizzera odontoiatri SSO
(di seguito SSO) e

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

rappresentati dalla

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM),

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,**

l'assicurazione per l'invalidità (AI),

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito insieme «assicuratori»)

In virtù dell'art. 3 della versione attuale della Convenzione tariffale tra la SSO e gli assicuratori si conviene quanto segue.

Premessa

¹ Nel quadro dell'introduzione della tariffa dentaria riveduta completamente, le parti tariffarie hanno convenuto che la fatturazione delle prestazioni del dentista avvenga secondo le direttive del Forum Datenaustausch.

² A tal proposito è definita ed esplicitamente convenuta di seguito nell'art. 5 la «fatturazione online mediante EDI (XML)».

³ Con l'aggiornamento del catalogo delle prestazioni 2024 e la relativa entrata in vigore il 1° gennaio 2025 la fatturazione può avvenire solo elettronicamente secondo l'art. 5 della presente convenzione. In base alle condizioni di cui all'art. 5 della convenzione sul progetto del 21 marzo 2023 viene meno la variante 2 di trasmissione finora in uso con il «modulo di fatturazione uniforme» (ex art. 5 cpv. 2 n. 2 Allegato 5, Convenzione del 3 maggio 2017). Si applicano i termini transitori previsti dalla presente convenzione.

1. Oggetto

¹ La presente convenzione disciplina le modalità di fatturazione principali per il dentista, la trasmissione elettronica dei dati mediante un trasferimento standardizzato nonché il rispetto delle disposizioni di legge concernenti la protezione dei dati.

² I requisiti minimi relativi al contenuto della fatturazione delle prestazioni sono disciplinati all'art. 16 della versione attuale della Convenzione tariffale.

2. Basi

¹ La presente convenzione è parte integrante della versione attuale della Convenzione tariffale per prestazioni odontoiatriche.

² Fa stato la Legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD, RS 235.1).

3. Campo di applicazione

¹ Fanno stato le disposizioni di cui all'art. 4 della versione attuale della Convenzione tariffale.

² La presente convenzione non instaura alcun vincolo in materia di diritto societario tra le parti e altri partecipanti alla Convenzione tariffale. Di conseguenza, nessuna delle parti è autorizzata ad agire e stipulare convenzioni a nome delle altre parti o a rappresentarle.

4. Diritti e doveri

¹ Il dentista si impegna a inviare elettronicamente all'assicuratore il preventivo e la fattura delle prestazioni, inclusi i necessari allegati digitali, utilizzando lo standard XML attualmente valido del Forum Datenaustausch.

² Di regola l'assicuratore rimborsa una fattura non contestata entro 30 giorni.

³ Le parti convengono l'«Extensible Markup Language» (XML) come formato standard unitario per i documenti nonché il rispetto delle relative direttive del Forum Datenaustausch.

⁴ Protezione dei dati:

a) Nell'ambito della presente convenzione devono essere tenute in considerazione le disposizioni sulla protezione dei dati secondo la LPD (cfr. art. 2 della presente convenzione), la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) e la Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e relative ordinanze.

b) Le parti contraenti confermano in particolare che il trattamento dei dati personali nell'esecuzione della presente convenzione è in ogni momento conforme al principio della buona fede e della proporzionalità e che non avviene per altri scopi. Garantiscono inoltre, tramite misure adeguate, che vengano svolte unicamente le operazioni di trattamento dei dati convenute.

c) Le parti contraenti (assicuratore, dentista e intermediario EDI) devono garantire che i dati oggetto del trattamento non siano accessibili a persone non autorizzate adottando adeguate misure tecniche e organizzative. Informazioni e dati non più necessari devono essere immediatamente restituiti oppure cancellati o irrevocabilmente distrutti conformemente allo stato della tecnica.

d) Indipendentemente dall'esistenza di una cartella informatizzata del paziente in base alla legge, i fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere all'assicuratore i dati necessari conformemente all'art. 54a LAINF, all'art. 25a LAM e all'art. 6a LAI.

e) Le parti contraenti sono tenute a mantenere segreti, anche dopo la risoluzione della convenzione, l'oggetto e il contenuto della convenzione nonché le informazioni e i dati resi disponibili in relazione alla convenzione nonché le informazioni e i dati loro forniti o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della convenzione pertinenti alle relazioni d'affari delle parti contraenti, alle operazioni delle singole parti contraenti o di altre società e persone o di altri aventi diritto e clienti, o qualsiasi altra informazione che debba essere considerata riservata o protetta.

f) I dati e i record di dati trasmessi per la fatturazione delle prestazioni del dentista contengono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5 lett. c della Legge sulla protezione dei dati (LPD).

g) Ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla protezione dei dati (LPD), l'intermediario EDI è il «responsabile del trattamento» e nell'ottica di una dichiarazione sulla protezione dei dati deve assicurare che i dati relativi alla fatturazione da lui inoltrati siano utilizzati esclusivamente per lo scambio elettronico tra i partecipanti e che non vengano né interpretati né analizzati statisticamente.

5. Fatturazione elettronica (General Invoice, Medical Invoice)

¹ A partire dal 1° gennaio 2025 la fatturazione ha luogo in forma elettronica. Viene concesso un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 durante il quale è ancora possibile fatturare con il «modulo di fatturazione uniforme». A partire dal 1° luglio 2025 le fatture inoltrate in forma non elettronica vengono respinte.

² L'onere per la trasmissione dei dati e la fatturazione elettronica non può essere fatturato agli assicuratori a titolo aggiuntivo.

³ Le parti contraenti si adoperano, in relazione alla trasmissione elettronica dei dati, ad attuare norme e procedure unitarie secondo gli standard del Forum Datenaustausch.

6. Preventivo elettronico (General Credit, Medical Invoice)

¹ A partire dal 1° gennaio 2025 il preventivo viene trasmesso in forma elettronica. Viene concesso un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025. A partire dal 1° luglio 2025 i preventivi non inoltrati per via elettronica vengono respinti.

² L'onere per la trasmissione elettronica dei dati non può essere fatturato agli assicuratori a titolo aggiuntivo.

³ Il dossier completo deve essere inoltrato insieme al preventivo elettronico.

⁴ In caso di rinvio o rifiuto di un preventivo da parte dell'assicurazione, è necessario indicare brevemente per iscritto la motivazione al fornitore di prestazioni.

⁵ Nella presente convenzione viene precisato l'art. 11 della Convenzione tariffale per gli assicuratori secondo la LAINF e la LAM. Una volta ricevuta la documentazione completa, l'assicurazione invia una presa di posizione entro 30 giorni civili. Chi sostiene le spese definisce i documenti necessari affinché il dossier sia ritenuto completo (modulo per lesioni

dentarie, stima dei costi del dentista, eventuali radiografie, eventuali fotografie, stima dei costi del laboratorio odontotecnico ed eventuali relazioni importanti ai fini della valutazione del caso). Il termine di 30 giorni civili può essere prorogato da chi sostiene le spese con motivazione scritta.

⁶ Per i casi dell'AI valgono le disposizioni particolari dell'Assicurazione per l'invalidità secondo l'art. 7 della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017.

7. Registro elettronico delle convenzioni

¹ Ogni tre mesi la SSO trasmette all'SCTM via e-mail, in formato Excel, i nominativi dei dentisti autorizzati a fatturare (GLN, nome, data di inizio e di fine) allo specialista competente indicato dall'SCTM.

² L'elenco Excel serve a chi sostiene le spese a identificare i fornitori di prestazioni autorizzati alla fatturazione nonché a garantire una fatturazione corretta. L'utilizzo dei dati per altri scopi è escluso, a meno che non vi sia il consenso esplicito delle persone interessate o che la legge non disponga altrimenti.

8. Controversie

¹ Nelle controversie tra un assicuratore e un fornitore di prestazioni, conformemente alla presente convenzione, la Commissione tariffe (CT) funge da organo di conciliazione. I dettagli sono disciplinati nell'allegato 2 della Convenzione tariffale.

² I passi successivi si basano sulle disposizioni di legge pertinenti: art. 57 LAINF, art. 27 LAM, art. 27bis LAI.

9. Foro competente e diritto applicabile

Per qualsiasi controversia tra le parti della presente convenzione è eletto il foro di Berna. Fa stato il diritto svizzero.

10. Entrata in vigore, modifica della convenzione, disdetta

¹ La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la precedente convenzione «Allegato 5» del 3 maggio 2017. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui agli artt. 5 e 6 della presente convenzione.

² La disdetta è disciplinata dall'art. 23 della versione attuale della Convenzione tariffale.

Berna e Lucerna, 6 agosto 2024

Società svizzera odontoiatri SSO

**Ufficio federale delle assicurazioni
sociali Ambito Assicurazione
invalidità**

Il presidente
Dott. med. dent.
Jean-Philippe Haesler

Il segretario generale
Simon Gassmann

Il vicedirettore
Florian Steinbacher

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

**Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni
(Suva) Divisione assicurazione
militare**

Il presidente
Daniel Roscher

Il direttore
Martin Rüfenacht